

STATUTO del Tennis Club Mendrisio

GENERALITA'

Art. 1.

Sotto la denominazione TENNIS CLUB MENDRISIO sussiste un'associazione con sede in Mendrisio, regolata dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del CCS.

Art. 2.

Gli scopi dell'associazione sono la pratica e l'incremento del tennis e degli sport affini.

SOCI

Art. 3.

L'associazione si compone di:

- a) soci attivi
- b) soci junior
- c) soci in età AVS
- d) soci contribuenti
- e) soci onorari.

L'ammissione all'associazione e quindi il conferimento della qualità di socio della stessa viene decisa dal Comitato (art. 21).

Art. 4.

Sono soci attivi coloro che ~~svolgono un'attività tennistica nell'associazione e~~ pagano la tassa sociale annuale.

Art. 5.

Sono soci junior coloro che ~~svolgono un'attività tennistica e~~ pagano la relativa tassa sociale annuale, fino e compreso l'anno nel quale hanno compiuto i 18 anni.

Art. 5 bis

Sono soci in età AVS coloro che ~~svolgono un'attività tennistica e~~ pagano la relativa tassa sociale annua, a partire dall'anno nel quale hanno raggiunto l'età del pensionamento.

Art. 6.

Sono soci contribuenti coloro che, ~~pur non svolgendo un'attività tennistica~~ versano all'associazione un contributo annuale volontario inferiore alla tassa annuale. Tali soci non godono del diritto di voto nelle assemblee sociali.

Art. 7.

Sono soci onorari i benemeriti dell'associazione che vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Comitato.

ORGANI SOCIALI

Art. 8.

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Comitato;
- c) l'ufficio di revisione.

ASSEMBLEA

Art. 9.

L'Assemblea è l'organo superiore dell'associazione. Essa si compone di tutti i soci definiti all'art. 3. che precede, ~~con eccezione dei soci contribuenti (art. 6). I soci junior devono farsi rappresentare da un titolare dell'autorità parentale (genitore) sino a che essi non hanno compiuto il 18^{esimo} compleanno.~~

Art. 10.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Comitato, entro la fine del mese di giugno.

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in ogni tempo dal Comitato o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei soci.

Art. 11.

Sono di competenza inalienabile dell'Assemblea:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto;
- b) la nomina del presidente e degli altri membri del Comitato e del revisore.
- c) il discarico al Comitato;
- d) l'approvazione dei rapporti di gestione e dei conti annuali.

Sono inoltre di competenza dell'Assemblea tutte le decisioni non riservate dalla legge o dal presente statuto ad altro organo.

Art. 12.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti ed è diretta dal presidente designato.

Art. 13.

L'Assemblea è convocata mediante avviso personale spedito ai soci oppure tramite stampa almeno 10 giorni prima, con indicazione delle trattande all'ordine del giorno. L'Assemblea non può prendere alcuna risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, salvo nei casi in cui ciò è espressamente permesso dal presente statuto.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

COMITATO

Art. 14.

Il Comitato è l'organo direttivo ed esecutivo dell'associazione ed è così composto:

- Un presidente, che **rimane** in carica per **quattro anni** ed è rieleggibile dall'Assemblea dei soci **al massimo per 4 periodi di carica consecutivi (16 anni)**. **Eventuali anni di carica precedentemente assunti in seno al Comitato dal presidente prima della sua nomina in questa veste non vanno computati nel limite di 16 anni;**
- Da 5 a 11 membri, di cui uno designato dal Comune di Mendrisio quale suo rappresentante, che rimangono in carica per **quattro anni** e sono rieleggibili dall'Assemblea dei soci **al massimo per 3 periodi di carica consecutivi (12 anni)**.

Il membro di Comitato designato dal Comune di Mendrisio non è soggetto ad alcuna limitazione temporale di carica consecutiva.

Il Comitato deve di principio garantire una rappresentanza equilibrata dei generi maschile e femminile, corrispondente almeno al 40% per ciascun genere.

Art. 14bis.

I membri del Comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità.

Svolgono le loro attività esclusivamente nell'interesse dell'associazione.

Qualora vi sia l'ipotesi di un conflitto di interessi per un membro di Comitato in merito a una decisione del Comitato stesso, tale persona deve informarne il presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di Comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere inserita a verbale.

Se il conflitto di interessi riguarda il presidente, questi ne informerà il suo supplente.

Le regole di cui ai precedenti paragrafi valgono pure per i casi in cui il Comitato viene a conoscenza dell'ipotesi di conflitto d'interesse tramite altre fonti e non direttamente dal membro interessato. Se il membro interessato contesta la presenza di un conflitto d'interessi o non si astiene dall'occuparsi della decisione, il Comitato decide sull'esclusione del membro interessato dalla decisione in questione.

I membri di Comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nell'associazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

In caso di gravi o reiterate violazioni dei doveri più sopra elencati, il Comitato può immediatamente sospendere il membro interessato sino alla prossima Assemblea e sottoporle la sua revoca dalla carica di membro di Comitato.

Art. 15.

Il Comitato ha facoltà di nominare delle commissioni per compiti speciali. Di esse deve far parte, come presidente, un membro del Comitato.

Art. 16.

Il Comitato è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritiene opportuno, di regola una volta al mese, o su richiesta scritta e motivata di almeno due membri.

Esso può validamente deliberare solo alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti il presidente decide.

È data facoltà al Comitato di rendere le sue decisioni in via circolare, anche tramite canali di comunicazione elettronici. Se un membro lo richiede, la decisione dovrà essere preceduta da una discussione orale, che potrà avvenire in presenza fisica o tramite canali di comunicazione elettronici.

Art. 17.

Il Comitato dirige l'associazione e prende le decisioni sugli affari correnti. In particolare:

- a) esegue le decisioni dell'Assemblea;
- b) veglia sull'applicazione degli statuti;
- c) rappresenta l'associazione di fronte a terzi;
- d) stabilisce le cariche e le competenze dei suoi membri (**Vicepresidente**, segretario, cassiere, commissione tecnica, ecc.);
- e) fissa la tassa di iscrizione "una tantum" per i nuovi soci dell'associazione;
- f) fissa le tasse sociali annuali ~~che danno diritto ad utilizzare le infrastrutture dell'associazione durante la stagione tennistica estiva;~~
- g) fissa le tariffe per l'utilizzo di tutte le infrastrutture ~~durante la stagione tennistica invernale;~~

h) determina la durata ed il periodo delle stagioni in cui potrebbero essere applicate tariffe differenziate per tutte le infrastrutture del Centro;

Art. 18.

L'associazione è validamente vincolata dalla firma del presidente e quella di un altro membro del Comitato.

UFFICIO DI REVISIONE

Art. 19.

L'ufficio di revisione si compone di uno o due membri che non possono contemporaneamente far parte del Comitato. Esso esamina i conti della gestione trascorsa e presenta all'Assemblea il rapporto di revisione.

L'ufficio di revisione resta in carica due anni ed è sempre rieleggibile dall'Assemblea.

RESPONSABILITA' E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20.

L'associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci al di là della tassa annuale stabilita dal Comitato, così come indicato all'art. 17.e) del presente statuto.

In caso di scioglimento dell'associazione i soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.

AMMISSIONE, DIMISSIONI ED ESPULSIONI

Art. 21

Il Comitato delibera sulle domande di ammissione all'associazione. Nel caso in cui una domanda non fosse accolta, il Comitato non è tenuto a comunicare le ragioni della decisione all'interessato.

Art. 22.

Le dimissioni dall'associazione devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno ed esplicano effetto a partire dal 1° aprile successivo. I soci che non hanno inoltrato le dimissioni per iscritto entro il termine indicato si ritengono confermati a tutti gli effetti.

Art. 23.

Per gravi motivi l'Assemblea può decidere l'espulsione di un socio. In tal caso il Comitato sospende l'interessato e ne propone l'espulsione all'Assemblea.

Art. 24.

I soci che si sono dimessi o che sono stati espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 25.

I conti vengono chiusi il 30 aprile di ogni anno.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26.

Lo Scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'Assemblea **con la** maggioranza di 3/4 dei soci presenti, purché il numero dei soci presenti non sia inferiore alla metà più uno di tutti i soci.

Deciso lo scioglimento verrà allestito un inventario e il patrimonio sarà destinato secondo la decisione presa da un'ulteriore Assemblea, convocata in data successiva dal Comitato uscente.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 27.

Il Tennis Club Mendrisio è socio di Swiss Tennis e dell'Associazione regionale Tennis Ticino.

Gli statuti, i regolamenti della International Tennis Federation, di Swiss Tennis, dei suoi organi e commissioni competenti e della Associazione regionale Tennis Ticino sono vincolanti per il Tennis Club Mendrisio, i suoi soci, i/le suoi/sue giocatori/-trici e funzionari/-e.

Art. 28.

In quanto membro di Swiss Tennis, l'associazione e i suoi soci sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.

Art. 29.

I membri dell'associazione praticano il tennis e gli sport affini in modo leale. Si astengono da qualsiasi forma di influenza sleale o di manipolazione delle gare sportive e si attengono alle norme pertinenti della International Tennis Federation e dello statuto in materia di etica di Swiss Olympic.

Art. 30.

Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del **Tribunale dello sport svizzero**, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica.

I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping o dello statuto in materia di etica o dei relativi regolamenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 31.

Il presente statuto acquisisce immediata validità e sostituisce quello sino ad ora in vigore.

Art. 32.

Per il presidente ed i membri di Comitato attualmente in funzione il computo delle limitazioni temporali delle loro cariche di 16, rispettivamente 12 anni, inizia a decorrere dall'assemblea ordinaria dell'anno 2026, escluso quindi un computo retroattivo dei loro anni di carica passati.

TENNIS CLUB MENDRISIO

Il presidente:

La segretaria:

Luca Morandini

Ilaria Galfetti